



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## LEGGI ISTITUTIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 maggio 2004*

### **Art. 1**

*(Natura e ragione sociale)*

Ai sensi della presente legge assume il ruolo e la funzione di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino la società per azioni Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo dell'Economia di cui alla Legge 24 novembre 1997 n.133.

Il Congresso di Stato è autorizzato a promuovere la modifica della ragione sociale della società per azioni "Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo dell'Economia" in "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino - Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo dell'Economia (Camera di Commercio)".

### **Art. 2**

*(Finalità)*

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1997 n.133, la Camera di Commercio potrà inoltre:

- acquisire in esenzione di bollo e diritti di segreteria, anche per via telematica, presso il Tribunale Unico i certificati di vigenza delle persone giuridiche iscritte presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico;
- acquisire in esenzione di bollo e diritti di segreteria, anche per via telematica, presso il Tribunale copie dei bilanci societari, al fine di fare studi, ricerche e pubblicazioni sull'andamento dell'economia sammarinese;

- acquisire dagli operatori economici, dati patrimoniali, economici e statistici (nel rispetto della Legge 23 maggio 1995 n.70) al fine di realizzare studi, ricerche e pubblicazioni sull'andamento dell'economia sammarinese;
  - rilasciare i certificati di origine;
  - svolgere le funzioni di certificatore delle chiavi pubbliche di cifratura che saranno previste da apposite normative sulla formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici;
  - stipulare accordi con altri certificatori anche per il reciproco riconoscimento dei certificati emessi;
  - svolgere funzioni di ufficio metrico;
  - rappresentare San Marino nelle attività di normazione tecnica internazionale per promuovere l'armonizzazione delle norme ed agevolare gli scambi di prodotti e servizi;
  - svolgere in via esclusiva funzione di ente di accreditamento degli organismi di certificazione;
  - svolgere funzione di punto vendita di norme degli enti normatori internazionali;
- 
- gestire la borsa merci, e predisporre strumenti di informazione ed elementi di analisi e studio degli andamenti delle quotazioni;
  - svolgere le funzioni di osservatorio dei prezzi con funzioni di analisi e studio degli andamenti delle quotazioni;
  - tenere il registro unico delle imprese abilitate a partecipare agli appalti pubblici quale riferimento preliminare per i singoli enti appaltanti di cui all'articolo 8 della Legge 29 novembre 1999 n.121;
  - svolgere funzione di certificazione di conformità e dei requisiti tecnico professionali.

### **Art. 3**

#### *(Finanziamento)*

I contributi finanziari di cui all'articolo 8 lettera b) della Legge 24 novembre 1997 n.133, dati i servizi di interesse pubblico che la Camera di Commercio svolge, derivano anche da una percentuale delle tasse di licenza o patenti di esercizio di cui alla Legge 1 luglio 1992 n.52 e successive modifiche o integrazioni.

La percentuale di cui al comma precedente non potrà essere inferiore al sei per cento e superiore al quindici per cento e verrà determinata annualmente con apposito decreto reggenziale tenendo conto del Bilancio di Previsione di cui all'articolo 10 della Legge 24 novembre 1997 n.133.

### **Art. 4**

#### *(Registro delle imprese)*

E' istituito presso la Camera di Commercio il registro delle imprese.

Il registro è pubblico.

La Camera di Commercio provvede alla tenuta del registro delle imprese sotto la vigilanza del Commissario della Legge.

La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese sono realizzate in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutti i soggetti iscritti, garantendo la tempestività dell'informazione.

Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato, su proposta della Camera di Commercio, stabilisce apposito regolamento di attuazione del presente articolo che dovrà prevedere in particolare:

- a) la tipologia di dati contenuti nel registro delle imprese;
- b) il collegamento alle procedure informatiche connesse alle banche dati delle società, delle persone giuridiche, degli operatori economici (OPEC), degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti;
- c) le modalità di acquisizione dei dati di cui al punto b) per il loro inserimento nel registro delle imprese;
- d) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione;
- e) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte della Camera di Commercio di ogni altra notizia di carattere economico e statistico ed evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico degli operatori economici.

Il Commissario della Legge ha accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese.

#### **Art. 5**

*(Iscrizione nel registro delle imprese)*

Vengono di diritto iscritti nel registro delle imprese tutti gli operatori economici titolari di licenza.

#### **Art. 6**

*(Iscrizione alla Camera di Commercio)*

Vengono di diritto iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino - Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo dell'Economia (CCIAA APSE ), tutti gli operatori economici e tutti i soggetti dotati di riconoscimento giuridico.

#### **Art. 7**

*(Atti soggetti al deposito presso la Camera di Commercio)*

Tutti gli operatori economici titolari di licenza sono obbligati ogni anno al deposito di copia dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza di un prospetto economico finanziario.

Il bilancio o il prospetto economico finanziario devono essere presentati in formato digitale secondo schemi e modalità definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci della Camera di Commercio.

#### **Art. 8**

*(Inosservanza dell'obbligo di deposito atti)*

Chiunque omette di depositare gli atti di cui all'articolo 7 della presente legge è punito con una penale da Euro 200,00 a Euro 2.000,00. La Camera di Commercio regola le modalità del deposito degli atti e l'applicazione della penale.

#### **Art. 9**

*(Uso della denominazione "Camera di Commercio")*

Oltre all'ente disciplinato dalla presente legge, previa autorizzazione della Segreteria di Stato per l'Industria, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "Camera di Commercio", anche se seguita o preceduta da altre indicazioni, le associazioni cui partecipino enti ed imprese sammarinesi e di altro Stato, i cui legali rappresentanti cittadini sammarinesi non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui legali rappresentanti cittadini stranieri siano in possesso di benessere della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli enti che già facciano utilizzo nel territorio nazionale della denominazione "Camera di Commercio", anche se seguita o preceduta da altre indicazioni, e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

Competente a verificare il rispetto di quanto indicato nel presente articolo è la Segreteria di Stato per l'Industria la quale, verificata la mancata ottemperanza a quanto indicato al primo e al secondo comma del presente articolo, trasmetterà apposita documentazione al Commissario della Legge.

Ricevuta la documentazione di cui al comma che precede il Commissario della Legge ordina di provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni a far data dalla notifica del decreto commissariale.

Il Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato per l'Industria potrà adottare provvedimento di revoca dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo qualora

ritenga che l'attività delle associazioni arrechi danno o pregiudizio all'immagine del Paese o all'attività della Camera di Commercio di San Marino.

-

### **Art. 10**

*(Disposizione finale)*

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge devono essere emanate le norme di coordinamento, i regolamenti di attuazione e una legge che in modo organico disciplini la Camera di Commercio.

-

### **Art. 11**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 31 maggio 2004/1703 d.F.R*

I Capitani Reggenti

*Paolo Bollini - Marino Riccardi*



